



Copia

COMUNE DI MASSERANO

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16

OGGETTO:

Approvazione tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di aprile alle ore diciannove e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, in videoconferenza, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FANTONE SERGIO - Sindaco	Sì
2. MALINVERNI NICOLETTA - Vice Sindaco	No
3. SOSSI GUIDO - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 2
	Totale Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Ingrassia Guido il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

Approvazione tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.

Proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21.12.2020 con cui è stata approvata al nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2021-2023.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21.12.2020 con cui è stato approvato il bilancio 2021-2023.

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24 marzo 2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza dal 1° gennaio 2021,
- è stato approvato il relativo regolamento.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23/09/1994 con cui sono state deliberate le tariffe della tassa occupazione suolo e aree pubbliche.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 22/02/1994 con cui sono state deliberate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

VISTO l'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ed in particolare:

- i commi 826 e 827 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge,
- il comma 831 con il quale è stato determinato il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione,
- i commi 841 e 842 con cui sono stabilite le tariffe per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare o per periodi inferiori.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

CONSIDERATO che con decreto del 13.01.2021 il ministro dell'interno ha differito al 31.3.2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023 ulteriormente differito al 30.04.2021;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO, pertanto, che in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.».

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 1981 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti: - tariffa standard annuale (art. 1 comma 826

legge 160/2019): 30,00 euro; - tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro.

RITENUTO, quindi, necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate il a decorrere dal 01 gennaio 2021.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Tributi.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.
3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
4. DI DARE ATTO che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono disciplinati dal relativo Regolamento, approvato con deliberazione n. 9 del 24.03.2021, e in sede di prima applicazione saranno ritenuti regolari i versamenti effettuati entro il 30 giugno 2021.
5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 19, comma 12 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica procedurale: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Nunziata Villari

Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 19, comma 12 del D.lgs n. 267 del

18.8.2000 sotto il profilo della regolarità contabile: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Cavaliere Cristina

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto del parere espresso dal Responsabile del servizio ai sensi art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi a favore resi in forma palese:

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Di dichiarare a mezzo di successiva votazione palese ed unanime a favore, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000, stante l'urgente necessità di provvedere agli ulteriori adempimenti al riguardo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : FANTONE SERGIO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Ingrassia Guido

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale il giorno 06/07/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267

Masserano, li 06/07/2021

Il Messo Comunale
F.to : Simone Stefani

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267)
- Per la scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.:
 - Dell'atto (art.134, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267)
 - Essendo stati trasmessi in data i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data (art.133, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267).
 - Dall'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante (art.127, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267)
- Per immediata eseguibilità (art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Il Segretario Comunale
Dott. Ingrassia Guido

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Masserano, li 06/07/2021

Il Segretario Comunale